



*Unione di Comuni  
Città - Territorio Val Vibrata  
64015 Nereto  
Teramo*



**PRO.SPER.A**  
(PROGETTO SPERIMENTALE ANZIANI)

**AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME  
UN ASSISTENTE FAMILIARE O BADANTE  
(informazioni tratte dal sito [www.badantiabruzzo.it](http://www.badantiabruzzo.it))<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Tali agevolazioni possono subire modifiche e variazioni sulla base di successive normative di carattere nazionale e regionale.

- I datori di lavoro domestico (colf e badanti), nella loro dichiarazione dei redditi possono portare in deduzione i contributi obbligatori pagati per i collaboratori domestici, fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro (articolo 30 della legge 342/2000, che ha modificato l'art.10 del TUIR, DPR 917/86).
- La Finanziaria 2007 (art. 1 comma 319 della legge 296 del 27/12/2006) prevede la possibilità, per il datore di lavoro, con reddito non superiore a 40.000 euro l'anno, di detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. Le spese su cui calcolare il 19% non possono superare 2.100,00 euro all'anno, quindi l'importo da portare in detrazione sarà al massimo di 399 euro.
- La Circolare 2/2005 dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito:
  - chi sono i soggetti interessati, stabilendo che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. L'agevolazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni.
  - Qual è la documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese, stabilendo che esse devono risultare da idonea documentazione che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
  - Tale agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari di cui all'art.433 del Codice Civile, anche se non fiscalmente a carico e anche se il soggetto non autosufficiente non convive con il soggetto che sostiene l'onere.
  - Questa detrazione potrà essere liberamente sommata alla deduzione per i contributi obbligatori